

STATUTO

Bocconi Alumni Association Ginevra

Art. 1 – Nome e domicilio

Sotto la denominazione “Bocconi Alumni Association Ginevra” (di seguito BAA Ginevra) è costituita un’associazione senza fini di lucro ai sensi degli artt. 60 e successivi del Codice Civile Svizzero (CCS), e delle seguenti disposizioni statutarie. L’associazione ha sede a Ginevra.

Art. 2 – Scopo

L’Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue, di concerto con l’Università Commerciale Luigi Bocconi, la missione di essere una forza positiva della società, capace di mobilitare le energie migliori delle persone cresciute professionalmente e culturalmente all’interno del mondo Bocconi. La Bocconi Alumni Association vuole realizzare una comunità di Alumni che contribuisca, attraverso progetti, attività, studi e scambi, allo sviluppo e alla valorizzazione dell’Università, degli studenti e della società civile. Nello svolgimento della missione, la Bocconi Alumni Association favorirà lo sviluppo dei rapporti culturali e professionali tra gli Associati al fine di accrescere e rafforzare la base associativa e collaborerà al mantenimento dei contatti fra gli Alumni della Bocconi, i Soci (come definiti di seguito), l’Università Bocconi, la SDA Bocconi e le altre Scuole (di seguito nel loro insieme Università Bocconi o Bocconi). L’Associazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione, che vivrà grazie alla partecipazione attiva alla vita associativa dei suoi Soci, potrà in via esemplificativa e non tassativa:

- a) realizzare iniziative culturali, anche di interesse professionale, artistiche, ricreative e sportive al fine di diffondere i tradizionali valori bocconiani di indipendenza, etica, trasparenza, libertà di espressione, equità, solidarietà e valorizzazione delle diversità, attenzione al merito e allo sviluppo delle capacità individuali, professionalità e tensione alla qualità, responsabilità sociale;
- b) favorire lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni;
- c) collaborare sia con le Autorità Accademiche della Bocconi per favorire un continuo sviluppo dell’Ateneo, sia con le strutture organizzative della Bocconi per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli studenti, degli Alumni e dei Soci;
- d) fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo della Bocconi con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Faculty, Offerta Formativa, Studenti (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, altri corsi), Ricerca, Relazioni con la comunità economica;
- e) collaborare ai piani di sviluppo e sostegno della Bocconi supportando e promuovendo, come Chapter, il fundraising internazionale a favore dell’Università. In tal caso i fondi saranno destinati a favore dell’Università;
- f) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale della Bocconi, anche attraverso premi e benemerienze;
- g) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai Soci.

L’associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 3 – Relazione con la Bocconi Alumni Association Milano

BAA Ginevra è una delle rappresentanze estere della Bocconi Alumni Association, che ha sede a Milano (di seguito BAA Milano), e di cui ne condivide obiettivi e principi. Esiste pieno rispetto della reciprocità dei diritti tra tutti i Soci risultanti tali alla BAA Milano.

Articolo 4 – Mezzi di sostentamento ed esercizio sociale

L'associazione trae i mezzi per perseguire le proprie finalità dalle quote annuali versate dai soci nonché da ogni altra fonte autorizzata dalla legge come offerte, doni o lasciti, contributi forniti da organismi nazionali o di altri paesi, nel rispetto del punto 2.c del presente Statuto.

L'ammontare della quota sociale è definita annualmente dal Comitato Direttivo, in linea con le quote definite dalla BAA Milano, ed approvata dall'Assemblea.

L'Esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 5 – Tipologie di Soci

BAA Ginevra è composta da Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Sono Soci Ordinari tutti gli Alumni Bocconi, in regola con la quota associativa annuale, che condividano lo spirito del presente Statuto e abbiano conseguito un diploma di laurea, una laurea, una laurea specialistica, una laurea magistrale, un master, un dottorato di ricerca o utilmente concluso un corso di durata non inferiore ad un anno accademico presso l'Università Bocconi in qualsiasi momento questo sia avvenuto.

Sono Soci Sostenitori, i Soci Ordinari che abbiano versato una quota associativa annua addizionale nella misura decisa dal Consiglio Direttivo BAA Milano oppure le persone giuridiche, ovvero le persone fisiche, anche se non hanno conseguito presso la Bocconi un titolo come previsto dal precedente articolo, che hanno contribuito in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione.

Coloro che hanno frequentato corsi executive di durata inferiore ai 12 mesi presso la SDA Bocconi possono essere ammessi alla BAA Ginevra sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo della BAA Milano, che determinerà ogni anno, di concerto con la SDA Bocconi, i corsi e i percorsi "qualificanti".

Possono essere soci di BAA Ginevra solo coloro che hanno indicato come indirizzo primario di contatto sul database centrale uno dei cantoni della Svizzera Romanda o nei territori limitrofi Francesi (da definire puntualmente).

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta al Presidente (formato cartaceo o elettronico). Con la predetta domanda l'aspirante Socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto.

L'iscrizione alla BAA Ginevra è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della quota associativa annuale, salvo recesso o esclusione del Socio.

È previsto che BAA Milano sia sempre socio di diritto con diritto di voto.

Art 6 – Qualifica di Socio e Perdita della Qualifica

La qualifica di Socio è strettamente personale e indisponibile. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. In caso di recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'associazione, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, conformemente all'Art. 73 CCS.

I Soci cessano di appartenere all'associazione:

- i. Per mancato pagamento della quota associativa annua entro la data del 31 gennaio, decadendo dall'esercizio del diritto di voto e dalla possibilità di partecipare ad alcuna attività riservata agli Associati fino alla regolarizzazione della quota medesima.
- ii. Per recesso ai sensi dell'Art. 7;
- iii. Per espulsione ordinata dal Comitato Direttivo per giusta causa;
- iv. Per morte.

L'apertura della procedura di espulsione avviene su richiesta motivata di un quinto dei Soci o di tre membri del Comitato Direttivo. Essa dev'essere immediatamente comunicata all'interessato. Al Socio contro il quale sia stata richiesta l'espulsione dev'essere data la facoltà di esprimersi di fronte al Comitato Direttivo.

L'espulsione dall'associazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Direttivo, pronunciata contro il Socio. La delibera di espulsione è inappellabile.

Nei casi qui di sopra esposti (ii, iii, iv), la quota annuale non è restituibile.

Art. 7 – Ammissioni, Recesso.

L'ammissione di nuovi Soci può avvenire in ogni momento.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente (formato cartaceo o elettronico) e possono avvenire in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario resta debitore della quota annuale corrente.

Art. 8 – Diritti del Socio

La qualifica di Socio comporta:

1. L'accesso ai servizi dedicati forniti dall'associazione;
2. La prelazione per la partecipazione alle attività dell'associazione con limitazione sul numero dei partecipanti;
3. Diritto di voto durante l'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 9 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Comitato Direttivo;
3. il Collegio dei Revisori.

Tutti gli incarichi dell'associazione previsti dal presente Statuto non prevedono nessun compenso monetario e si intendono quindi forniti all'associazione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio, previa relativa autorizzazione del Comitato Direttivo.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, organo supremo dell'associazione, è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto che vi prendono parte. Essa si riunisce una volta all'anno, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale. Tuttavia, laddove il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o in seguito a richiesta di almeno un quinto dei soci, l'assemblea dei soci può essere convocata anche in via straordinaria.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Comitato Direttivo il quale invia ai Soci la convocazione scritta (cartacea o elettronica) almeno tre settimane prima della stessa.

I Soci possono proporre al Comitato Direttivo punti supplementari da aggiungere all'ordine del giorno, al più tardi dieci giorni prima dell'Assemblea. La richiesta deve essere effettuata per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Il Comitato Direttivo trasmette l'eventuale nuovo ordine del giorno almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea dei Soci

All'Assemblea dei Soci Ordinaria spetta:

- i. L'approvazione dello stato dei conti dell'associazione, presentata dal Comitato Direttivo e certificata dal Collegio dei Revisori;
- ii. L'approvazione delle uscite straordinarie;
- iii. Le nomine dei membri delle cariche dell'associazione, secondo il presente Statuto;
- iv. La definizione della quota sociale annuale;

Competenza dell'Assemblea Straordinaria di Soci:

- v. Le modifiche al presente Statuto;
- vi. Lo scioglimento dell'associazione (art.17)

Per ciò che riguarda le modifiche al presente Statuto, occorrerà il preventivo parere favorevole del Consiglio Direttivo della BAA Milano ed il voto favorevole del socio di diritto BAA Milano che potrà essere espresso anche mediante comunicazione scritta o delega.

Art. 12 – Costituzione dell'assemblea, Diritto di voto e Maggioranza

L'Assemblea dei Soci Ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea dei Soci Straordinaria si considera validamente costituita qualora siano intervenuti almeno un quarto di tutti i Soci Attivi, fatte salve le disposizioni di maggioranza contenute nell'art. 17

Tutti e soli i Soci presenti all'Assemblea, anche per delega ai sensi dell'Art. 13, hanno uguale diritto di voto.

L'Assemblea decide a maggioranza relativa dei presenti e per alzata di mano, esclusi gli astenuti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 13 – Delega

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro Socio in regola con la quota associativa mediante delega scritta. Dallo stesso Socio delegato non possono essere rappresentati più di due Soci.

Art. 14 – Composizione del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da:

- i. un Presidente;
- ii. un Vicepresidente (Segretario)
- iii. un Tesoriere
- iv. i Consiglieri.

Il numero dei Consiglieri è proposto dal Presidente ogni due anni in linea con le esigenze per perseguire gli scopi dell'associazione.

Nel Comitato Direttivo sono eleggibili solo i Soci Ordinari. Ogni membro del Comitato Direttivo può inoltrare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Esse devono essere comunicate per iscritto (formato cartaceo o elettronico) al Presidente ed hanno effetto immediato.

Il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Comitato Direttivo durano in carica 2 anni. I primi due sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi mentre i secondi per tre mandati consecutivi.

14.1. Il Presidente della BAA Ginevra, Alumnus o Alumna della Bocconi, ha la rappresentanza legale della BAA Ginevra nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete il ruolo di Leader e Coordinatore del Chapter di cui ne promuove e rappresenta l'attività anche come rappresentante degli Alumni, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione e con la BAA Milano.

14.2. I candidati alla carica di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Consigliere del Comitato Direttivo, devono qualificare la propria candidatura presentando il proprio CV e la proposta di programma di sviluppo dell'Associazione, da sottoporre agli associati della BAA Ginevra, nel rispetto delle norme e consuetudini locali, almeno 2 mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea per la loro eventuale nomina.

14.3 Il Presidente uscente richiede a BAA Milano un gradimento sull'elenco dei candidati alla carica di Presidente entrante con 1 mese di preavviso rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea di nomina del Presidente.

14.4. Un mese prima dell'assemblea (o comunque entro il termine previsto dalle norme locali), il Comitato Direttivo della BAA Ginevra in carica convocherà l'Assemblea con l'ordine del giorno che includerà la lista dei candidati, le funzioni per le quali si candidano, i rispettivi CV e programmi di sviluppo, insieme all'opinione di BAA Milano al riguardo dei soli candidati alla Presidenza, al fine di permettere in piena trasparenza agli associati di scegliere i nuovi Consiglieri e il nuovo Presidente.

Art. 15 – Competenze del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, nulla escluso o eccettuato.

In particolare, il Comitato Direttivo:

- i. Prepara e convoca l'Assemblea dei Soci;
- ii. Attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- iii. Presenta il piano annuale d'attività dell'associazione e il relativo budget;
- iv. Amministra gli affari correnti;
- v. Informa l'Assemblea dei Soci sulle sue attività;
- vi. Designa gruppi di lavoro permanenti o ad hoc e ne fissa i compiti;
- vii. Mantiene e sviluppa rapporti con organizzazioni affini;
- viii. Gestisce i registri e gli archivi in maniera confidenziale.

Il Comitato Direttivo si convoca e si organizza autonomamente e decide a maggioranza relativa dei suoi membri presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 16 – Verbale

Deve essere redatto un verbale di tutte le sedute dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo dell'associazione. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Vice Presidente.

Il verbale dell'Assemblea dei Soci è pubblico, mentre quello del Comitato Direttivo può essere consultato dai Soci su loro richiesta.

Art. 17 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento della BAA Ginevra può essere deciso solo da un'Assemblea dei Soci Straordinaria, convocata espressamente per questo scopo e alla quale partecipano almeno due quinti dei Soci.

La delibera di scioglimento dell'associazione può essere decisa con la maggioranza dei due terzi dei Soci Attivi presenti. La proposta di scioglimento deve essere comunicata chiaramente per iscritto ai Soci nelle modalità previste per la redazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci. L'eventuale saldo attivo di bilancio va devoluto alla BAA Milano.

Costituisce causa di scioglimento immediato di BAA Ginevra l'aver adottato una modifica sostanziale dello scopo o oggetto della BAA Ginevra ovvero una modifica degli articoli dello Statuto senza aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo della BAA Milano, ovvero senza il voto favorevole del socio di diritto BAA Milano. In tale caso il Presidente o il Comitato Direttivo della BAA Ginevra dovrà senza indugio convocare la relativa assemblea per i provvedimenti necessari alla liquidazione dell'ente.

Art. 18 – Titolarità del Marchio / Denominazione

A riguardo della denominazione dell'Associazione, si dà atto che l'utilizzo della parola e del logo "Bocconi", marchio registrato spettante all'Università Commerciale "Luigi Bocconi", ha luogo per autorizzazione di BAA Milano a ciò legittimata in forza di un contratto di

concessione di utilizzo del suddetto marchio sottoscritto con l'Università Commerciale "Luigi Bocconi".

Art. 19 – Entrata in Vigore

Il presente Statuto é adottato dall'Assemblea Ordinaria dei soci del 28 Aprile 2014 ed entra immediatamente in vigore.

PER LA BOCCONI ALUMNI ASSOCIATION GINEVRA

Maria Pia Cappiello
Presidente